

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 12 DEL 10.12.2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI CAMPOBASSO

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per il servizio di sanificazione dei locali adibiti a sede dell'Ufficio di Campobasso, nell'ambito delle misure urgenti di prevenzione e sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19. SmartCIG: Z0A2FD7633

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022, redatto ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. **3676** del **3 dicembre 2019**, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio **2020**, ha autorizzato i Direttori degli Uffici

Provinciali titolari di Centri di Responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "*Codice dei Contratti Pubblici*" implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n.32;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti UE 2019/1827, 1828,1829,1830 del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo - a decorrere dal 01.01.2020 la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO nello specifico, l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTE le Linee Guida n. 3, "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017,

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, poi prorogato al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020, 26/4/2020, 16/05/2020, 11/06/2020, 14/07/2020, 7/08/2020, 7/09/2020, 13/10/2020, 18/10/2020, 25/10/2020, 3/11/2020, 3/12/2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 (*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*) e n.2 del 12 marzo 2020 (*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTO l'obbligo, posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTI il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020 e l'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell'8 aprile 2020, in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino al personale adeguati livelli di protezione;

VISTO il Protocollo di sede centrale di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 6 maggio scorso dalle OOSS rappresentative e dall'Amministrazione, aggiornato in data 16 settembre 2020 e della contrattazione decentrata siglata in data 14/05/2020 e successiva integrazione del 24.06.2020, avente ad oggetto l'accordo territoriale integrativo del predetto Protocollo;

TENUTO CONTO che, con il suddetto Accordo dell'8 aprile, le Parti hanno convenuto che, nell'ambito delle misure da adottare per contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e, contestualmente, garantire la continuità dei servizi, sia necessario, in considerazione dell'attuale stato di emergenza, *"assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza"*;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in merito alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid-19;

VISTE, altresì, le *"Indicazioni operative per interventi di pulizia e sanificazione degli uffici"* inviate dal Servizio Patrimonio in data 24.04.2020 con le quali, al fine di dare attuazione alle prescrizioni contenute nell'Accordo richiamato, si forniscono i criteri e le direttive utili per l'espletamento degli interventi periodici di sanificazione e quotidiani di disinfezione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni all'utenza;

VISTE le Direttive, dal n. 1 al n.8, del Segretario Generale dell'Ente che hanno recepito le suddette disposizioni in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguente chiusura fisica degli uffici, che è stata prorogata fino alla data dell'8 maggio p.v., salvo aggiornamenti in ragione dell'evolversi della situazione e della conseguente normativa di riferimento;

EVIDENZIATA, alla luce di quanto suesposto, la necessità di procedere ad interventi di sanificazione al fine di assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, in occasione della riapertura fisica delle sedi, nonché di prevedere periodici servizi di sanificazione per il mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza, a tutela dei dipendenti, degli utenti e dei

terzi in genere, tenuto conto delle esigenze della sede, della durata del periodo di emergenza, fissato dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dei provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito;

CONSIDERATO che il servizio, rivolto ad eliminare batteri ed agenti contaminanti, mediante l'utilizzo di specifici prodotti chimici e procedure certificate, dovrà essere affidato a società specializzate e qualificate, in possesso di personale competente e di dotazioni strumentali adeguate e certificate, in conformità alle prescrizioni indicate nella suddetta Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

RITENUTO di assumere la responsabilità del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;

VERIFICATO, sulla base della preliminare indagine del mercato svolta mediante consultazione delle offerte reperibili su internet, che il costo dell'intervento di sanificazione oscilla tra € 1,00 ed € 3,00 al mq, oltre le spese per trasporto, attrezzature ecc. e che, in ragione delle specifiche, organizzative e operative, delle operazioni da eseguire, delle modalità e delle condizioni di trattamento richiesto, delle risorse e delle attrezzature necessarie, nonché delle dimensioni e della configurazione logistica dell'ufficio, il prezzo del servizio, comprendente tre cicli di interventi, ammonta presumibilmente ad € 600,00, oltre IVA;

ESPOSTO che, in considerazione delle condizioni di svolgimento del servizio, non sussistono rischi di natura interferenziale in conformità a quanto previsto dall'art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008;

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 che ha approvato le Linee Guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici"* aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e, successivamente, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

RAPPRESENTATO che è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018, il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PRESO ATTO che, in considerazione del valore stimato del servizio inferiore ad € 5.000,00, oltre IVA, non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto e, pertanto, si procede nella forma tradizionale nel rispetto, comunque dei principi di trasparenza, proporzionalità e concorrenza;

RITENUTO, ai fini della valutazione dell'offerta ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice, di verificare il piano degli interventi proposto dalla Società, il protocollo di sanificazione, le modalità di esecuzione delle procedure di decontaminazione, la presenza di tecnici specializzati, le attrezzature ed i prodotti utilizzati, con relative schede tecniche, le misure e gli accorgimenti posti in essere per assicurare la salubrità e la sicurezza dei dipendenti, propri e dell'Ente;

RITENUTO di interpellare la Società SEGESTMA soc. cons. a r.l., che già svolge il servizio di pulizia per gli uffici, a seguito di contratto stipulato in data 20.11.2020, ed è a perfetta conoscenza dei locali da sanificare, risulta dotata delle strumentazioni e delle professionalità

adeguate, specializzate e qualificate, per svolgere il servizio in conformità alle prescrizioni indicate nella Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 ed è, altresì, in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (ex BS OHSAS 18001), SA 8000:2014, EMAS, ISO 14064-1:2016, nonché del rating di legalità con il punteggio massimo di tre stelle;

RITENUTO, altresì, che l'affidamento del servizio di sanificazione alla stessa Società SEGESTMA soc. cons. a r.l. consente di semplificare la gestione degli interventi e delle eventuali interferenze organizzative ed operative, ottimizzare il servizio in termini economici, evitando la duplicazione di costi, comunque, da sostenere per la preliminare pulizia a fondo degli ambienti e di accelerare i tempi di esecuzione, stante l'emergenza sanitaria in corso imprevedibile ed eccezionale e l'urgenza di attivare misure in materia di contenimento e gestione della diffusione del contagio in ragione delle primarie esigenze di sicurezza e salute da soddisfare;

VALUTATA l'offerta economica pari ad € 569,70, oltre IVA, economicamente conveniente rispetto al mercato di riferimento ed adeguata, sotto il profilo tecnico, sulla base dell'analisi del piano degli interventi e delle schede tecniche delle attrezzature e dei prodotti utilizzati, a garantire un'adeguata sanificazione degli ambienti di lavoro, in linea con le prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

VALUTATO, altresì, che l'affidamento in argomento è compreso nella soglia di cui all'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e che il ricorso alla suddetta procedura risulta rispondente ai principi di semplificazione, tempestività, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;

VISTO l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 ai sensi del quale «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

DATO CONTO che l'affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le indicazioni dell'ANAC fornite con Delibera n.312 del 9 aprile 2020 e con i Comunicati del Presidente del 20 e del 22 aprile 2020;

PRESO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. **Z0A2FD7633**;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e dell'istruttoria svolta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del DLgs n.50/2016 e s.m.i., alla Società **SEGESTMA** soc. cons. a r.l., P.I.: 02443170648, l'esecuzione di tre cicli di sanificazione, verso il corrispettivo complessivo di € **569,70**, oltre IVA (€ 189,90, oltre IVA, ad intervento).

Di stabilire che il primo intervento di sanificazione sarà svolto entro l'anno in corso, e gli altri due saranno effettuati su richiesta, sulla base delle specifiche esigenze della sede e tenuto conto della durata del periodo di emergenza, fissato dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2021, salvo successivi provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Di stabilire che gli importi verranno liquidati, per ogni singolo intervento, previa verifica della corretta esecuzione e del rilascio della relazione e della certificazione attestante la sanificazione svolta in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, corredata delle indicazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai DPI.

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. **410718001** (spese di pulizia), per **€ 189,90 per l'anno 2020** e **€ 379,80 per l'anno 2021**, a valere sul budget di gestione assegnato, per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, all'Unità Territoriale di Campobasso, quale Unità Organizzativa Gestore N. 4211.

IL RESPONSABILE U.T. CB
Dr.ssa Giulia VOLPE